



Le notificazioni penali dopo la riforma Cartabia

Avv. Emanuele M. Forner



Il nuovo standard digitale

Art. 148, comma 1, c.p.p. [nuovo testo: art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 150/2022]

In ogni stato e grado del processo, salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

Notificazioni telematiche all'indagato/imputato

Art. 161 c.p.p. [modificato: art. 10, comma 1, lett. o), d.lgs. 150/2022]

Se l'indagato/imputato, invitato dal giudice o dalla p.g., indica un indirizzo PEC o altro SERCQ, a tale domicilio digitale saranno notificati l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, gli atti di citazione in giudizio e il decreto penale di condanna.

Art. 16, comma 7-bis, d.l. 179/2012 [nuovo: art. 69, comma 1, lett. c), d.lgs. 150/2022]

Le notificazioni penali della cancelleria (o segreteria) sono valide anche se il domicilio digitale eletto dall'indagato/imputato o dalle altre parti private non è censito in pubblici elenchi.

Notificazioni e comunicazioni al P.M.

Art. 153, comma 1 c.p.p. [modificato: art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. 150/2022]

Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1 [*telematicamente*], e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4 [*analogicamente*], direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

Notificazioni telematiche del difensore

Art. 152 c.p.p. [modificato: art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. 150/2022]

Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla **notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore** a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Notificazioni telematiche del difensore

Art. 56-bis disp. att. c.p.p. [nuovo: art. 41, comma 1, lett. e), d.lgs. 150/2022]

La norma disciplina le modalità concrete di notificazione telematica, sulla falsariga di quanto già disposto per la materia civile e amministrativa dall'art. 3-bis l. 53/1994 (inclusa la possibilità di estrarre copia informatica di un originale analogico e attestarla conforme secondo le modalità previste per il processo civile).

Il difensore documenta l'avvenuta notificazione telematica depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione di notifica e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.

Vigenza del nuovo regime delle notificazioni

La nuova disciplina delle notificazioni telematiche penali entra **immediatamente** in vigore.